

PROG. 7545
DBL 23.10.18

AIMAG SPA
Via Maestri del Lavoro 38 – 41037 Mirandola (MO)

Risposte ai quesiti pervenuti a mezzo pec al 25.03.2018

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA STRADALE DIFFERENZIATA CONGIUNTA DI IMBALLAGGI IN VETRO E LATTINE IN ALLUMINIO (C.E.R. 15 01 06) RACCOLTI A MEZZO CAMPANE STRADALI NEL TERRITORIO DEI COMUNI SERVITI DA AIMAG S.P.A. CON CESSIONE DEL RIFIUTO DESTINATO AD IMPIANTO DI TRATTAMENTO AUTORIZZATO.

1) DOMANDA:

Con riferimento all'art. 8 – Norme per l'esecuzione del servizio – punto B. Personale impiegato nell'esecuzione del servizio, del Capitolato Speciale d'Appalto, si richiede se la Stazione Appaltante ha previsto l'applicazione, sebbene non esplicitata nei documenti di gara, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nelle medesime attività.

In una simile eventualità si richiedono, altresì, l'elenco nominativo dei dipendenti interessati e le seguenti necessarie informazioni, che consentono di determinare i costi aziendali derivanti dall'assorbimento dei suddetti lavoratori e segnatamente:

- *Tipologia di contratto di lavoro: a tempo indeterminato o a termine, in tale ultimo caso con indicazione della data di cessazione del rapporto;*
- *CCNL attualmente impiegato;*
- *Livello di inquadramento;*
- *Eventuale anzianità parametrica maturata nel livello di inquadramento;*
- *Mansioni e/o qualifica;*
- *Rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale e relativa misura percentuale;*
- *Data di assunzione presso l'attuale datore di lavoro;*
- *Anzianità complessiva maturata in relazione all'appalto;*
- *Retribuzione lorda annuale;*
- *Eventuali indennità retributive;*
- *Eventuale elenco personale avente diritto a sgravio contributivo;*
- *Elenco personale svantaggiato con indicazione della tipologia di svantaggio;*
- *Copia eventuali accordi collettivi aziendali a contenuto economico/normativo;*
- *Ente previdenziale di appartenenza;*
- *Tipo di patenti possedute.*

In denegata ipotesi si richiede se la clausola sociale verrà applicata alla scadenza del contratto, che verrà affidato all'esito della procedura in oggetto, al personale che risulterà impiegato nei servizi.

RISPOSTA:

Come previsto dal CCNL dei servizi ambientali FederAmbiente, all'art. 6 "Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi", le disposizioni del succitato articolo si applicano alle imprese che applicano i CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti. L'impresa uscente applica un CCNL diverso dai CCNL indicati nell'art. 6, pertanto non si ritengono applicabili le specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale attualmente impiegato nelle medesime attività.

Qualora risultasse aggiudicataria alla presente procedura di gara un'impresa che applichi il CCNL dei servizi ambientali FederAmbiente o un CCNL dei servizi ambientali specifici del settore del ciclo integrato dei rifiuti nella successiva procedura di gara sarà inserita la clausola sociale a tutela della stabilità occupazionale del personale di cui all'art. 6 del sopracitato CCNL.

2) DOMANDA:

Con riferimento all'art. 8 – Norme per l'esecuzione del servizio – punto D. Prescrizioni generali relative al trasporto dei rifiuti – sub. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, ferme restando le indicazioni della Provincia di Modena relative all'esonero dell'obbligo del formulario,

si richiede se le imprese partecipanti possono indicare, oltre all'impianto di destinazione finale di cui al punto E del medesimo documento, anche ulteriori messe in riserva autorizzate per l'esecuzione di operazioni (R13), il cui utilizzo sia finalizzato ad ottimizzare le fasi logistiche di carico dei mezzi ed i successivi trasferimenti a destinazione, indipendentemente dal mezzo/rimorchio utilizzato nella precedente fase di raccolta.

RISPOSTA:

Non è possibile indicare oltre all'impianto di destinazione finale anche ulteriori messe in riserva autorizzate per l'esecuzione delle operazioni (R13), in quanto come specificato nel CSA punto D, comma 2 terzo capoverso "Il conferimento dei rifiuti agli impianti finali, indicati nell'atto di affidamento, deve essere effettuato direttamente dal mezzo che ha effettuato la raccolta".

3) DOMANDA:

Con riferimento all'art. 8 – Norme per l'esecuzione del servizio – punto D. Prescrizioni relative al trasporto dei rifiuti – sub. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, relativo all'idoneità tecnica dei mezzi,

si richiede se il riferimento alla perizia giurata, trattasi di refuso, in quanto la normativa non prescrive più tale adempimento oppure se sia espressamente richiesta, quale la produzione di una perizia giurata relativa ai mezzi per attestarne l'idoneità tecnica. In tale ultima ipotesi si richiede, altresì, se la perizia giurata possa essere sostituita da una dichiarazione di idoneità rilasciata dal Legale Rappresentante o dal Direttore Tecnico.

RISPOSTA:

La perizia giurata è un refuso. Si richiede solo la manutenzione periodica dei mezzi al fine di evitare dispersione, sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e comunque a bonifiche periodiche.

Si comunica, pertanto, l'errata correzione dell'art. 8 del capitolato speciale d'appalto punto 4 che viene così sostituito:

"L'idoneità tecnica dei mezzi deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque a bonifiche periodiche"

4) DOMANDA:

con riferimento all'art 8 – Norme per l'esecuzione del servizio – punto E. Impianti di destinazione, del Capitolato Speciale d'Appalto, relativo al rilascio delle deleghe CONAI/COREVE dal parte di AIMAG S.p.A., stante la scadenza dell'Addendum Vetro Metalli al 30.04.2018, a seguito della quale non è possibile stipulare, da parte del COREVE, nuove convenzioni con modalità di raccolta congiunta vetro/metalli e resa del materiale tal quale, si richiede in quale misura la Committente si farà carico dei costi di separazione per uniformarsi alle nuove indicazioni di ANCI e dei Consorzi di Filiera.

RISPOSTA:

Il rifiuto raccolto dal servizio oggetto dell'appalto rimarrà nella totale disponibilità e proprietà dell'impresa appaltatrice con conseguente rilascio a cadenza annuale, di delega liberatoria nei confronti del CONAI/COREVE, da parte di Aimag S.p.A., come indicato nel CSA art. 8 punto E. Pertanto l'impresa, sulla base di calcoli di propria convenienza e rischio, definisce un importo di valorizzazione del rifiuto stesso tenendo conto di tutti i costi delle attività di trattamento del rifiuto raccolto che l'impresa applicherà, come da art. 6 del CSA. Tale importo dovrà essere indicato nell'Allegato al Disciplinare Tecnico "MODULO OFFERTA" e concorre a definire la base d'asta del presente appalto.

Il Dirigente Servizi Ambientali
(D. Paolo Ganassi)

